

Il lavoro si propone l'obiettivo di indagare gli effetti che scaturiscono dal frequente ricorso da parte della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi instaurato in via incidentale alla tecnica dell'assorbimento dei vizi di costituzionalità dell'atto impugnato, cioè a quella tecnica decisoria che si concretizza nel limitare la decisione a uno – o, tutt'al più, ad alcuni – soltanto dei vizi lamentati in sede di ordinanza introduttiva e nel dichiarare assorbiti i restanti altri, il cui accertamento è ritenuto evidentemente inutile ai fini della pronuncia di annullamento della disposizione legislativa indubbiata.

Nell'indagine viene innanzitutto evidenziato che il ricorso alla tecnica di giudizio dell'assorbimento dei vizi è in grado di esplicare effetti diversi a seconda soprattutto del legame che può essere rinvenuto fra i vizi ipotizzati dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione e più in particolare in considerazione del fatto che tali vizi siano avvinti da un nesso di connessione e dunque di pregiudizialità fra di loro o, invece, siano del tutto autonomi l'un l'altro.

In secondo luogo vengono sottolineate le ragioni per le quali il ricorso a tale tecnica in teoria non può avvenire nelle decisioni di infondatezza, sebbene la Corte costituzionale abbia dichiarato espressamente assorbiti alcuni dei vizi evocati dal remittente in alcune, sia pure non numerose, pronunce di rigetto, di cui viene dato conto nel corso dell'indagine, vengono altresì evidenziati i motivi per i quali non può neanche astrattamente porsi – eccezion fatta per le decisioni di inammissibilità con accertamento di incostituzionalità – la problematica dell'assorbimento dei vizi nelle decisioni processuali ed infine ci si sofferma ampiamente sull'utilizzo della tecnica nelle sentenze di accoglimento: con specifico riferimento a queste ultime, viene dato conto del ricorso alla tecnica *de qua* nelle varie “tipologie decisorie” di annullamento cui la Corte fa ricorso nella sua giurisprudenza.

Viene poi approfondito il tema molto complesso del cosiddetto giudicato implicito dei vizi dichiarati assorbiti e cioè la questione problematica del “significato” da riconnettere al “silenzio” della Corte sui vizi il cui esame essa volutamente non ha svolto: in altri termini, tali vizi devono ritenersi implicitamente giudicati? E, in caso di risposta affermativa, tale giudicato implicito deve essere inteso come implicita sussistenza o, invece, come implicita insussistenza dei vizi assorbiti?

Ancora di particolare spessore è la parte dedicata ai fattori che possono incidere sulla scelta della Corte di ricorrere alla tecnica dell'assorbimento dei vizi e, laddove decida di utilizzarla, di stabilire quali vizi esaminare e quali dichiarare assorbiti: sotto questo profilo l'attenzione viene focalizzata soprattutto sull'ordine d'esame dei vizi ipotizzati dall'autorità giudiziaria rimettente e sull'istituto della riunione delle cause di cui all'art. 15 N. I.

L'indagine monografica consta poi sia di una parte specificamente dedicata alle critiche che sono state mosse alla tecnica in questione da una parte della dottrina, la quale ha evidenziato l'incompatibilità della tecnica con alcuni principi di rango costituzionale o comunque con taluni istituti e regole che governano il processo costituzionale, sia di un'altra parte in cui vengono evidenziati gli “inconvenienti” che il ricorso a tale tecnica è in grado di causare nei confronti delle parti del giudizio principale, dei giudici comuni e in modo particolare del legislatore e cioè dell'attività legislativa “futura”: con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, viene in considerazione in tutta la sua portata il tema dell'incidenza della tecnica dell'assorbimento dei vizi sul giudicato costituzionale.

Infine, si tenta di offrire un tentativo o spunto di soluzione che possa costituire un rimedio perlomeno ad alcuni degli “effetti negativi” che discendono dalla tecnica dell'assorbimento dei vizi, quali quelli che si è cercato di tratteggiare nel corso del lavoro.